



SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

P +39 0461 494200

F +39 0461 494603

serv.societa@provincia.tn.it

serv.societa@pec.provincia.tn.it

Egregio Signore
arch. Andrea BRUGNARA
Sindaco
COMUNE DI LAVIS
Via Matteotti, 45
38105 LAVIS (TN)

e, p.c. Gentile Signora
dott.a Valeria PLACIDI
Dirigente generale
DIPARTIMENTO AFFARI
ISTITUZIONALI, ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA

Gentile Signora
dott.a Francesca GALASSI
Dirigente
SERVIZIO FINANZA LOCALE

LORO SEDI

S068/2025/1.1.1-2024-82 MN-MC/mb

Numero di protocollo associato al documento come metadata (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: approvazione dell'atto di modifica della durata della convenzione per la gestione dei servizi ambientali e della durata statutaria dell'azienda speciale per i servizi ambientali (ASIA). Parere

Facendo seguito alla Vostra lettera di pari oggetto prot. n. 8038 di data 2 aprile 2025, registrata sub prot. n. 270467 di data 2 aprile 2025, si propongono con la presente gli elementi utili per rispondere ad ANAC nell'ambito del procedimento di vigilanza attivato nei confronti di alcuni enti locali trentini con riferimento al rinnovo dell'affidamento relativo alla gestione della raccolta dei rifiuti in favore della propria azienda consortile denominata azienda speciale per i servizi ambientali (ASIA).

Si fa riferimento, in particolare, alla *“specifica criticità”* evidenziata dall'Ufficio vigilanza Concessioni e Partenariati Pubblici Privati di ANAC, per la quale **la modalità di affidamento scelta dagli enti locali non sarebbe consentita**, in quanto non inclusa tra le modalità di gestione previste dalle lettere a), b) e c), dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Tale criticità appare infondata per le ragioni che di seguito si vanno a proporre.

Con il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 è stato approvato il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge delega). Il decreto ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e contiene **una clausola di salvaguardia** in favore della Provincia autonoma di Trento (articolo 1, comma 5), per la quale *“Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*.

La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della **potestà legislativa primaria** riconosciuta dall'articolo 8, punto n. 19) dello Statuto speciale di Autonomia in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”*¹, si è dotata di una propria disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tale disciplina è rappresentata:

- per quanto riguarda le modalità di gestione dei servizi pubblici e la proprietà delle strutture dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6;
- per quanto riguarda l'organizzazione in ambiti territoriali ottimali dagli articoli 13 e 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Con riferimento alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico, l'articolo 10 della citata legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 dispone al comma 7 che *“Gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento”* e che i servizi possono essere gestiti nelle forme elencate dal medesimo comma tra le quali, alla lettera e), è previsto l'affidamento diretto *“ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento”*.

L'affidamento in favore di un'azienda speciale consortile appare, pertanto, **essere ammesso dalla norma provinciale**, che disciplina la materia nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Si valuta, inoltre, opportuno ricordare che i rapporti tra legislazione provinciale e statale sono regolati dalla norma di attuazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 la quale, a tutela dell'ordinamento provinciale, **colloca un diaframma tra il medesimo e la legislazione statale**.

¹La competenza legislativa provinciale in materia di servizi pubblici è inoltre riconducibile anche ad una pluralità di altre competenze legislative esclusive e concorrenti. Tra le materie oggetto di potestà esclusiva di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, si ricordano *“l'urbanistica”* (numero 5), *“viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale”* (numero 17), *“comunicazioni e trasporti di interesse provinciale”* (numero 18). Tra le concorrenti di cui all'articolo 9, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, *“igiene e sanità”* (numero 10) e *“attività sportive e ricreative”* (numero 11).

Alla luce di quanto appena evidenziato e della richiamata clausola di salvaguardia contenuta nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, si conclude che nel territorio della Provincia autonoma di Trento con riferimento alla scelta della forma di gestione dei servizi pubblici di interesse economico trovi applicazione la sopra evidenziata disciplina provinciale e che, conseguentemente, la forma di gestione dell'azienda speciale consortile scelta da alcuni enti locali trentini (peraltro, per un periodo transitorio) risulta pienamente conforme alla medesima disciplina provinciale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente
dott. Michele Nulli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).